

Comune di Casapinta

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19

OGGETTO:

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

L'anno **duemiladieci** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FANGAZIO Mauro - Sindaco	Sì
2. TROMBINI Michela - Assessore	Sì
3. BASSETTI Monica - Assessore	Sì
4. SPAUDO Idilio - Assessore	Sì
5. MEDEA Gabriele - Consigliere	Sì
6. BROVETTO Giancarlo - Consigliere	No
7. GUGLIELMELLA S.Vanna - Consigliere	Sì
8. ZAGO Marco - Consigliere	Sì
9. AGAZZONE Loretta - Consigliere	Sì
10. MANFRINATO Roberta - Consigliere	No
11. FURNO M. Paolo - Consigliere	Sì
12. BENZIO Alessandra - Consigliere	Sì
13. BUSCHINI Piergiovanni - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 2

Assiste all'adunanza il Segretario Sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero dei presenti, il sig. FANGAZIO Mauro nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO:

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
(Danilo Cavasin)

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Danilo Cavasin)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 18 in data 11.07.1995 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

RITENUTO di procedere alla modifica dell'articolo 10 del predetto Regolamento, prevedendo:

le seguenti ulteriori riduzioni sulla tariffa per alcune fattispecie attualmente non ricomprese ed esattamente:

- per le abitazioni con unico occupante ultra ottantenne 30% di riduzione;
- per le abitazioni occupate da coppia ultra ottantenne 15% di riduzione;

la modifica del punto 2 prevedendo che le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dal primo ruolo in emissione ed in seguito a presentazione di opportuna domanda da parte degli interessati;

RITENUTO di procedere alla modifica dell'articolo 11 del predetto Regolamento, prevedendo la seguente ulteriore esenzione totale dalla tariffa per:

- le abitazioni intestate ad utenti che dimorano stabilmente in casa di riposo a condizione che l'immobile non sia utilizzato da terzi;

la modifica del punto 2 prevedendo che le riduzioni ed esenzioni tariffarie sono concesse su domanda degli interessati, con decorrenza dal primo ruolo in emissione;

RITENUTO inoltre di inserire l'articolo 18 bis relativo all'errato conferimento dei rifiuti così strutturato:

Art. 18 bis Errato conferimento dei rifiuti

Chiunque ponga in essere i seguenti comportamenti:

- **errata differenziazione della nettezza urbana;**
- **errato conferimento della spazzatura;**
- **abbandono di rifiuti ingombranti e pericolosi;**

viene punito con una sanzione da € 50 ad € 500. L'entità della sanzione medesima verrà stabilita con apposita ordinanza sindacale.

Nel caso di abbandono di rifiuti nocivi e/o pericolosi, oltre alla sanzione amministrativa, il responsabile è passibile di denuncia penale qualora sia configurabile il reato di inquinamento ambientale.

La sanzione dovrà essere pagata entro 30 giorni dall'emissione dell'ordinanza sindacale, pena il raddoppio della stessa.

ESPERITA esauriente discussione;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo di regolarità contabile-tecnica di cui all'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli n. 11

Contrari n. =

Astenuti n. =

palesamente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale;

DELIBERA

1. DI AGGIUNGERE, sulla base dell'esposta premessa da intendere richiamata e confermata nel presente dispositivo, al testo dell'art. 10 del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani :

art. 10

Tariffe per particolari condizioni di uso

1. La tariffa unitaria è ridotta:

a. omissis

b. omissis

c. omissis

d. omissis

e. omissis

f. del 30% per le abitazioni con unico occupante ultra ottantenne;

g. del 15% per le abitazioni occupati da coppia ultra ottantenne;

2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dal primo ruolo in emissione ed in seguito a presentazione di opportuna domanda da parte degli interessati;

3. omissis.

2. DI AGGIUNGERE, sulla base dell'esposta premessa da intendere richiamata e confermata nel presente dispositivo, al testo dell'art. 11 del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani :

art. 11
Agevolazioni e riduzioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
 - a. omissis
 - b. omissis
 - c. omissis
 - d. omissis
 - e. omissis
 - f. le abitazioni intestate ad utenti che dimorano stabilmente in casa di riposo a condizione che l'immobile non sia utilizzato da terzi;
2. Le riduzioni ed esenzioni tariffarie sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dal primo ruolo in emissione.
3. omissis
4. omissis
5. omissis

3. DI AGGIUNGERE, sulla base dell'esposta premessa da intendere richiamata e confermata nel presente dispositivo, l'art. 18 bis del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani :

Art. 18 bis Errato conferimento dei rifiuti

Chiunque ponga in essere i seguenti comportamenti:

- errata differenziazione della nettezza urbana;
- errato conferimento della spazzatura;
- abbandono di rifiuti ingombranti e pericolosi;

viene punito con una sanzione da € 50 ad € 500. L'entità della sanzione medesima verrà stabilita con apposita ordinanza sindacale.

Nel caso di abbandono di rifiuti nocivi e/o pericolosi, oltre alla sanzione amministrativa, il responsabile è passibile di denuncia penale qualora sia configurabile il reato di inquinamento ambientale.

La sanzione dovrà essere pagata entro 30 giorni dall'emissione dell'ordinanza sindacale, pena il raddoppio della stessa.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n. 11

Contrari n. =

Astenuti n. =

Palesamente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : FANGAZIO Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. Maria Antonietta D'Agostino

N° Reg. Pubblicazioni

Il Messo Com.le, certifica che questa deliberazione viene affissa all'albo pretorio e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 28/04/2010.

Addì, 28/04/2010

IL MESSO COMUNALE
F.to(Cavasin Danilo)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addì, 28/04/2010

Il Segretario Comunale
Dott. Maria Antonietta D'Agostino